

Codice A1813A

D.D. 19 aprile 2017, n. 1137

Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45. Autorizzazione per ristrutturazione edilizia, di un edificio da destinare ad attività socio sanitaria assistenziale e realizzazione di nuova viabilità di accesso in area sottoposta a vincolo idrogeologico in comune di Candia Canavese. Richiedente: Quinto Elemento s.r.l.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la ditta Quinto Elemento s.r.l. con sede in via Mazzini, 9 - 10014 Caluso (TO) per ristrutturare un edificio da destinare ad attività socio sanitaria assistenziale e realizzare nuova viabilità di accesso in comune di Candia Canavese, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 14.01.2008;
- 2) in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti;
- 3) sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
- 4) in corrispondenza dell'innesto della strada con la S.S. 26 dovrà essere posata un'adeguata canaletta prefabbricata con griglia superiore al fine di rendere più agevole la periodica rimozione degli eventuali detriti, così come riportato nella Relazione geologica allegata al progetto;
- 5) le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;
- 6) nei dimensionamenti delle opere di sostegno da effettuarsi in fase di progettazione esecutiva dovrà essere valutata la possibilità di sostituire le opere di sostegno previste in corrispondenza dei due tornanti (sezz. 5-6 e sez. 13 della Tav. 16a) con

- opere che garantiscano un maggior sostegno delle scarpate in accumulo progettate, tenendo conto nelle verifiche dei carichi variabili attesi in base alla tipologia, quantità e dimensioni del traffico veicolare previsto;
- 7) i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antiersive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
 - 8) al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;
 - 9) lungo i tratti ove sono previsti scavi si dovrà procedere allo sbancamento da monte verso valle, impostando la carreggiata stradale al di sotto della coltre superficiale per evitare scivolamenti del piede della stessa, così come riportato nella Relazione geologica allegata al progetto;
 - 10) durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica allegata al progetto, e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate, così come riportato nella Relazione geologica allegata al progetto;
 - 11) i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a cura e carico del soggetto autorizzato;
 - 12) il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno precedere i movimenti di terra, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato lungo la viabilità; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale (Reg. 8/R 2011 e ss.mm.ii.);
 - 13) il taglio dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione del tracciato; nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
 - 14) dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
 - 15) ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale n° 45/989, il richiedente è tenuto a versare, prima dell'inizio dei lavori e prima del ritiro dell'autorizzazione, il deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte con importo pari a €1000,00;
 - 16) ai sensi dell'art. 9, comma 3 della Legge regionale n° 45/989, il richiedente è tenuto a versare il corrispettivo del costo di rimboschimento maggiorato del 20%, determinato facendo riferimento ad una superficie da trasformare di 5230 mq, di cui 5230 mq boscati, e pari a €11.506,00.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della Legge regionale n° 4 del 10/02/2009 sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio. Copia del progetto di compensazione deve essere allegato alla comunicazione semplice o all'istanza di autorizzazione da inviare a questo Settore regionale territoriale competente in materia di foreste prima di avviare i lavori. Il progetto di compensazione deve essere redatto da un tecnico forestale abilitato e deve contenere almeno:

- relazione tecnica dettagliata degli interventi compensativi proposti;
- corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area oggetto degli interventi compensativi;
- estratto di mappa dei terreni, con allegata dichiarazione di disponibilità, di destinazione attuale e certificato catastale.

L'intervento selvicolturale proposto dovrà rispettare le norme del Regolamento forestale.

L'intervento di sfollo sulle ceppaie dovrà essere abbinato a un sottoimpianto di latifoglie autoctone adatte alla stazione; la relazione dovrà prevedere le cure colturali per un periodo di almeno 5 anni.

Si ricorda che gli interventi di compensazione eseguiti direttamente non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.

Si ricorda infine che il progetto di compensazione per gli interventi di trasformazione boschiva costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, fatte salve le deroghe di legge. Ne consegue che eventuali autorizzazioni rilasciate in assenza di tale documento sono da ritenersi nulle e, pertanto, gli interventi conseguenti sono soggetti alle sanzioni penali previste dal Codice e dalla normativa forestale.

La presente autorizzazione ha validità di due anni a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si concludano nei tempi autorizzati eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

La presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; inoltre l'autorizzazione è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

L'autorizzazione s'intende altresì rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

Il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL Responsabile del Settore
Adriano Arch BELLONE